




Comune dell'Aquila



All'Ufficio Giunta Comunale e
Segreteria

All'Ufficio Consiglio Comunale e
Presidenza C.C

Comunicazione dati ex comma 1, lettere d) ed e) art. 14 del D. Lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

Io sottoscritto Amedeo Fazio

in qualità di (indicare carica) Assessore comunale del Comune dell'Aquila,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N 445 e consapevole delle sanzioni penali nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA


1. Relativamente all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati:

- Di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati;
- Oppure, i seguenti dati relativi alle altre cariche assunte presso enti pubblici o privati:

	Tipo di carica	Denominazione Ente Pubblico o privato	Compenso a qualsiasi titolo corrisposto
1			
2			
3			
4			



Comune dell'Aquila



5			
6			

2. Relativamente agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

- Di non essere destinatario di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
- Oppure, i seguenti dati relativi agli altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica:

	Tipo di incarico	Denominazione soggetto che conferisce incarico	Compenso spettante
1			
2			
3			
4			
5			
6			

L'Aquila, lì

Firma

D.lgs n. 33/2013

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.